

Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15834/18

EF 355
ECOFIN 1251
DELECT 195

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 9118 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 9118 final.

All.: C(2018) 9118 final

Bruxelles, 19.12.2018
C(2018) 9118 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso¹, il diritto primario e derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

A partire dalla data del recesso, le controparti stabilite nel Regno Unito non potranno più eseguire nell'UE alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" (ad esempio novazioni, la chiusura mediante la conclusione di un'operazione di compensazione, la compressione con nuovi contratti di sostituzione, ecc.) nell'ambito dell'attuale regime di passaporto². Per l'esecuzione di tali "eventi del ciclo di vita" su determinati contratti transfrontalieri (UK-UE27) può essere necessaria l'autorizzazione negli Stati membri, in linea con i regimi nazionali dei paesi terzi che oggi sono ancora invalsi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Tali controparti stabilite nel Regno Unito potrebbero quindi trovarsi a far fronte a 27 diversi regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE27. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a requisiti di margine che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti iniziali e, senza il recesso del Regno Unito dall'UE, per tali contratti le controparti avrebbero potuto continuare a beneficiare della deroga. L'attivazione di tali requisiti può costringere determinate controparti a cessare le operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

Le modifiche proposte pongono rimedio a questo disincentivo a trasferire contratti verso imprese stabilite nell'UE27, prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali deroghe previste nel regolamento delegato della Commissione vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione.

Nella sua comunicazione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza"³ la Commissione ha definito le misure di emergenza che prevede di adottare nel caso in cui alla data del recesso non entri in vigore alcun accordo di recesso. In detta comunicazione la Commissione ha annunciato misure volte ad agevolare il trasferimento dei contratti a lungo termine verso per l'UE assicurando la continuità del trattamento regolamentare per tali contratti.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito a intensificare gli sforzi a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure adottato dalla Commissione in risposta a tale invito.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

³ COM(2018)880 final del 13.11.2018.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Data l'urgenza con la quale è necessario fornire questa soluzione normativa per agevolare il trasferimento dei contratti alle controparti situate nell'UE in vista del recesso del Regno Unito senza accordo, qualora le controparti decidano di procedere in tal senso, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ESMA, dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento ABE e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento EIOPA, le autorità europee di vigilanza ("AEV") non hanno effettuato una consultazione pubblica aperta.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, le AEV hanno presentato una relazione che illustra la logica utilizzata nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle attuali norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di margine:

l'articolo 1 modifica l'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente soggetti a procedure di gestione del rischio stabilite prima delle pertinenti date di applicazione di detto regolamento, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁴, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'obbligo di scambio di garanzie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda i contratti derivati over-the-counter ("OTC") non compensati mediante controparte centrale ("CCP") non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione⁵ fissa diverse date di applicazione delle procedure per lo scambio di garanzie reali per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale, a seconda della categoria di controparte di tali contratti.
- (4) Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto

⁴ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.

sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

- (5) Prima dell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale non erano tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali e pertanto le negoziazioni bilaterali non erano coperte da garanzia reale oppure lo erano su base volontaria. Se le controparti fossero tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali a seguito della novazione dei loro contratti per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione, la restante controparte potrebbe non essere in grado di accettare la novazione.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per i contratti novati. Esse dovrebbero essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per la novazione dei contratti 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2251.
- (8) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (9) È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno analizzato i potenziali costi e benefici, ma non hanno condotto una consultazione pubblica aperta in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Per la medesima ragione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (10) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in

⁶ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁷ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁸ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251

L'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2016/2251 della Commissione è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Disposizioni transitorie

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del presente regolamento per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del presente regolamento.

Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono altresì continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al [*OP: inserire la data di entrata in vigore del regolamento modificativo*] per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- (a) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione del presente regolamento indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento o [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo*], se anteriore;
- (b) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- (c) i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale sono novati tra il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:
 - i) le pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del presente regolamento; o
 - ii) 12 mesi dopo il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- (a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- (b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER